



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 4 settembre 2019
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0181(NLE)**

11848/19
ADD 1

MIGR 128
COEST 180

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	30 agosto 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 401 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 401 final - ANNEX.

All.: COM(2019) 401 final - ANNEX

Bruxelles, 30.8.2019
COM(2019) 401 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**sulla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea
e la Repubblica di Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno
irregolare**

ALLEGATO

ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

LE PARTI,

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata "Unione",

e

LA REPUBBLICA DI BIELORUSSIA, in seguito denominata "Bielorussia",

DECISE a intensificare la cooperazione per combattere più efficacemente l'immigrazione irregolare;

DESIDEROSE di instaurare, con il presente accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l'identificazione e il rimpatrio sicuro e ordinato di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Bielorussia o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, e di agevolare il transito delle suddette persone in uno spirito di cooperazione;

SOTTOLINEANDO che il presente accordo non incide sui diritti, sugli obblighi e sulle responsabilità dell'Unione, dei suoi Stati membri e della Bielorussia derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati e dal relativo protocollo del 31 gennaio 1967;

CONSIDERANDO che, in virtù del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e l'Irlanda non partecipano al presente accordo, salvo che notifichino la loro intenzione di prendervi parte conformemente al detto protocollo;

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nell'ambito d'applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:

- a) "parti": la Bielorussia e l'Unione;
- b) "cittadino bielorusso": qualsiasi persona avente la cittadinanza della Bielorussia;
- c) "cittadino di uno Stato membro": qualsiasi persona in possesso della cittadinanza di uno Stato membro, quale definita ai fini dell'Unione;
- d) "Stato membro": ciascuno Stato membro dell'Unione vincolato dal presente accordo;
- e) "cittadino di paese terzo": chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella della Bielorussia o di uno degli Stati membri;
- f) "apolide": qualsiasi persona priva di cittadinanza;
- g) "permesso di soggiorno": certificato di qualunque tipo, rilasciato dalla Bielorussia o da uno Stato membro, che autorizza una persona a soggiornare sul suo territorio. Non rientrano nella definizione le autorizzazioni temporanee di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di permesso di soggiorno;
- h) "visto": autorizzazione rilasciata o decisione presa dalla Bielorussia o da uno Stato membro per consentire l'ingresso o il transito nel suo territorio. Non comprende il visto di transito aeroportuale;
- i) "Stato richiedente": lo Stato (Bielorussia o Stato membro) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell'articolo 8, o domanda di transito ai sensi dell'articolo 15 del presente accordo;
- j) "Stato richiesto": lo Stato (la Bielorussia o uno Stato membro) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell'articolo 8, o una domanda di transito ai sensi dell'articolo 15 del presente accordo;
- k) "autorità competente": qualsiasi autorità nazionale della Bielorussia o di uno Stato membro incaricata dell'attuazione del presente accordo conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del medesimo;
- l) "transito": ai fini della sezione IV, il passaggio di un cittadino di paese terzo o di un apolide attraverso il territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al paese di destinazione;
- m) "zona di frontiera": il perimetro di 30 chilometri dalla frontiera terrestre comune fra uno Stato membro e la Bielorussia, nonché gli aeroporti internazionali degli Stati membri e della Bielorussia.

Articolo 2

Principi fondamentali

Pur intensificando la cooperazione in materia di prevenzione dell'immigrazione illegale e di lotta contro la medesima, lo Stato richiesto e lo Stato richiedente garantiscono, nell'applicare il presente accordo alle persone che rientrano nel suo campo di applicazione, il rispetto per i diritti dell'uomo e per gli obblighi e le responsabilità che incombono loro in virtù dei pertinenti strumenti internazionali, in particolare:

- la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
- la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950,
- la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1965,
- il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,
- la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984,
- la Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiati del 1951 e il relativo protocollo del 1967.

Lo Stato richiesto garantisce in particolare, secondo gli obblighi che gli incombono in forza degli strumenti internazionali sopra elencati, la tutela dei diritti delle persone riammesse nel suo territorio.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA BIELORUSSIA

Articolo 3

Riammissione di propri cittadini

1. La Bielorussia riammette sul suo territorio, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal presente accordo, chiunque non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, qualora sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi *prima facie* forniti, che tale persona è un cittadino della Bielorussia.

2. La Bielorussia riammette inoltre:

- i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro richiedente;

- il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza diversa o apolide, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio della Bielorussia, salvo se gode di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro richiedente.

3. La Bielorussia riammette altresì coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza bielorussa, ovvero ne sono stati privati, dopo essere entrati nel territorio di uno Stato membro, salvo se hanno quanto meno ricevuto, da questo Stato membro, la promessa di essere naturalizzati.

4. Dopo che la Bielorussia ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente, indipendentemente dalla volontà della persona da riammettere, rilascia immediatamente, gratuitamente ed entro tre giorni lavorativi il documento di viaggio necessario per il rimpatrio di tale persona, valido sei mesi. Se entro tre giorni lavorativi la Bielorussia non provvede a rilasciare il documento di viaggio, si presume che abbia accettato l'uso del documento di viaggio europeo per il rimpatrio (conforme al modello di cui al regolamento (UE) 2016/1953).

5. Se, per motivi giuridici o di altra natura, l'interessato non può essere trasferito durante il periodo di validità del documento di viaggio inizialmente rilasciato, entro tre giorni lavorativi la rappresentanza diplomatica o consolare bielorussa competente rilascia gratuitamente un nuovo documento di viaggio valido per la stessa durata. Se entro tre giorni lavorativi la Bielorussia non provvede a rilasciare il nuovo documento di viaggio, si presume che abbia accettato l'uso del documento di viaggio europeo per il rimpatrio (conforme al modello di cui al regolamento (UE) 2016/1953).

Articolo 4

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

1. La Bielorussia riammette sul suo territorio, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal presente accordo, qualunque cittadino di paese terzo o apolide che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, qualora sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi *prima facie* forniti, che tale persona:

possiede o possedeva, al momento dell'ingresso, un permesso di soggiorno rilasciato dalla Bielorussia, oppure

possiede o possedeva, al momento dell'ingresso, un visto valido rilasciato dalla Bielorussia accompagnato da una prova dell'ingresso nel territorio della Bielorussia, oppure

è entrata illegalmente nel territorio degli Stati membri direttamente dopo aver soggiornato o transitato nel territorio della Bielorussia.

2. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a) il cittadino di paese terzo o l'apolide si è trovato in transito aeroportuale via un aeroporto internazionale della Bielorussia; oppure

b) lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino di paese terzo o all'apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che

- l'interessato sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno di validità superiore rilasciato dalla Bielorussia, oppure
- il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro richiedente sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni, oppure
- l'interessato non abbia rispettato una delle condizioni per il rilascio del visto.

3. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 2, dopo che la Bielorussia ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, lo Stato membro richiedente rilascia alla persona la cui riammissione è stata accettata il documento di viaggio europeo per il rimpatrio (conforme al modello di cui al regolamento (UE) 2016/1953).

SEZIONE II

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELL'UNIONE

Articolo 5

Riammissione di propri cittadini

1. Uno Stato membro riammette sul suo territorio, su istanza della Bielorussia e senza ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal presente accordo, chiunque non soddisfi o

non soddisfi più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Bielorussia, qualora sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi *prima facie* forniti, che tale persona è un cittadino di detto Stato membro.

2. Lo Stato membro riammette inoltre:

- i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo in Bielorussia;

- il coniuge della persona di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza diversa o apolide, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio dello Stato membro richiesto, salvo se gode di un diritto di soggiorno autonomo in Bielorussia.

3. Uno Stato membro riammette altresì coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza di uno Stato membro, ovvero ne sono stati privati, dopo essere entrati nel territorio della Bielorussia, salvo se hanno quanto meno ricevuto, da quest'ultima, la promessa di essere naturalizzati.

4. Dopo che lo Stato membro richiesto ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente, indipendentemente dalla volontà della persona da riammettere, rilascia immediatamente, gratuitamente ed entro tre giorni lavorativi il documento di viaggio necessario per il rimpatrio di tale persona, valido sei mesi. Se entro tre giorni lavorativi lo Stato membro richiesto non provvede a rilasciare il documento di viaggio, si presume che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard della Bielorussia per l'allontanamento (allegato 7).

5. Se, per motivi giuridici o di altra natura, l'interessato non può essere trasferito durante il periodo di validità del documento di viaggio inizialmente rilasciato, entro tre giorni lavorativi la rappresentanza diplomatica o consolare competente di detto Stato membro rilascia gratuitamente un nuovo documento di viaggio valido per la stessa durata. Se entro tre giorni lavorativi detto Stato membro non provvede a rilasciare il documento di viaggio, si presume che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard della Bielorussia per l'allontanamento (allegato 7).

Articolo 6

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

1. Uno Stato membro riammette sul suo territorio, su istanza della Bielorussia e senza ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal presente accordo, qualunque cittadino di paese terzo o apolide che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Bielorussia, qualora sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi *prima facie* forniti, che tale persona:

possiede o possedeva, al momento dell'ingresso, un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro richiesto, oppure

possiede o possedeva, al momento dell'ingresso, un visto valido rilasciato dallo Stato membro richiesto accompagnato da una prova dell'ingresso nel territorio dello stesso, oppure

è entrata illegalmente nel territorio della Bielorussia direttamente dopo aver soggiornato o transitato nel territorio dello Stato membro richiesto.

2. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

- a) il cittadino di paese terzo o l'apolide si è trovato in transito aeroportuale via un aeroporto internazionale dello Stato membro richiesto; oppure
- b) la Bielorussia ha rilasciato al cittadino di paese terzo o all'apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che
 - l'interessato sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno di validità superiore rilasciato dallo Stato membro richiesto, oppure
 - il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dalla Bielorussia sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni, oppure
 - l'interessato non abbia rispettato una delle condizioni per il rilascio del visto.

3. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il visto o il permesso di soggiorno. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un permesso di soggiorno, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, in caso di uno o più documenti scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. In mancanza di tali documenti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe all'ultimo Stato membro dal cui territorio è partito il cittadino di paese terzo o l'apolide.

4. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 2, dopo che lo Stato membro ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la Bielorussia rilascia alla persona la cui riammissione è stata accettata il documento di viaggio necessario per il suo rimpatrio (allegato 7).

SEZIONE III

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 7

Principi

1. Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento della persona da riammettere in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 3 a 6 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato richiesto.
2. Se la persona da riammettere è in possesso di un documento di viaggio in corso di validità elencato nell'allegato I del presente accordo e, nel caso di cittadini di paesi terzi o di apolidi, di un visto o di un permesso di soggiorno validi dello Stato richiesto, lo Stato richiedente può procedere al trasferimento senza presentare domanda di riammissione o la notifica scritta di cui all'articolo 12, paragrafo 1, all'autorità competente dello Stato richiesto.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, se una persona è stata fermata nella zona di frontiera dello Stato richiedente (inclusi gli aeroporti) dopo aver attraversato illegalmente la frontiera arrivando direttamente dal territorio dello Stato richiesto, lo Stato richiedente può presentare domanda di riammissione entro due giorni dal fermo di tale persona (procedura accelerata).

Articolo 8

Domanda di riammissione

1. Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene le seguenti informazioni:

gli estremi della persona da riammettere (ad esempio nome, cognome, data e possibilmente luogo di nascita, ultimo luogo di residenza) e, se del caso, gli estremi del coniuge e/o dei figli minorenni non coniugati;

nel caso di propri cittadini, i mezzi di prova o di prova *prima facie* della cittadinanza, indicati rispettivamente negli allegati 1 e 2;

nel caso di cittadini di paesi terzi e di apolidi, i mezzi di prova o di prova *prima facie* delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi, indicati rispettivamente agli allegati 3 e 4;

una fotografia della persona da riammettere;

ove necessario, le impronte digitali, conformemente alla legislazione vigente dello Stato richiedente.

2. Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene inoltre le seguenti informazioni:

- a) una dichiarazione, rilasciata con il consenso esplicito dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o cure;
- b) tutte le altre misure di protezione o di sicurezza o le informazioni sulle condizioni di salute dell'interessato necessarie per il suo trasferimento.

3. Un modulo comune per le domande di riammissione figura all'allegato 5 del presente accordo.

4. La domanda di riammissione può essere trasmessa con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico (ad esempio fax, e-mail, ecc.).

Articolo 9

Mezzi di prova della cittadinanza

1. La cittadinanza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, può essere dimostrata con i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, gli Stati membri e la Bielorussia riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche. La cittadinanza non può essere dimostrata con documenti falsi.

2. La prova *prima facie* della cittadinanza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, può essere basata sui documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, gli Stati membri e la Bielorussia ritengono accertata la cittadinanza, a meno che possano provare il contrario. La prova *prima facie* della cittadinanza non può essere fornita con documenti falsi.

3. Ove non sia possibile presentare alcun documento di cui agli allegati 1 o 2, su istanza dello Stato richiedente come indicato sulla domanda di riammissione, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto sente senza indugio, al più tardi entro sette giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda di riammissione, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza. La procedura applicabile può essere stabilita dai protocolli di attuazione di cui all'articolo 20 del presente accordo.

Articolo 10

Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

1. Le condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, sono dimostrate con i mezzi di prova elencati nell'allegato 3 del presente accordo; tale prova non può essere fornita con documenti falsi. Gli Stati membri e la Bielorussia riconoscono reciprocamente siffatti mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori verifiche.
2. La prova *prima facie* delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, è basata sui mezzi di prova elencati nell'allegato 4 del presente accordo; tale prova non può essere fornita con documenti falsi. Se viene presentata la prova *prima facie*, gli Stati membri e la Bielorussia considerano soddisfatte tali condizioni, a meno che possano provare il contrario.
3. L'irregolarità dell'ingresso, della presenza o del soggiorno è stabilita in base a documenti di viaggio dell'interessato che siano privi di visto o altro necessario permesso di soggiorno sul territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce prova *prima facie* dell'irregolarità dell'ingresso, della presenza o del soggiorno una dichiarazione dello Stato richiedente da cui risulti che l'interessato non è in possesso dei documenti di viaggio, del visto o del permesso di soggiorno necessari.

Articolo 11

Termini

1. La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato richiesto entro un massimo di 180 giorni dalla data in cui l'autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che il cittadino di paese terzo o l'apolide non soddisfa o non soddisfa più le vigenti condizioni di ingresso, presenza o soggiorno. Qualora, per motivi giuridici o di altra natura, risulti impossibile presentare la domanda in tempo, il termine è prorogato su istanza dello Stato richiedente, fintanto che sussistono gli ostacoli.
2. Alla domanda di riammissione è data risposta scritta:
 - entro due giorni lavorativi, se la domanda è presentata nell'ambito della procedura accelerata (articolo 7, paragrafo 3);
 - entro dieci giorni di calendario in tutti gli altri casi.

Il termine decorre dalla data di ricezione della domanda di riammissione. In mancanza di risposta nei termini prescritti, il trasferimento si considera accettato.

La risposta a una domanda di riammissione può essere trasmessa con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico (ad esempio fax, e-mail ecc.).

3. Il rifiuto di una domanda di riammissione è motivato per iscritto.

4. Una volta autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2, l'interessato è trasferito entro tre mesi. Su istanza dello Stato richiedente, il termine può essere prorogato per il tempo necessario a superare ostacoli giuridici o di altra natura.

Articolo 12

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 2, prima di procedere al rimpatrio di una persona, le autorità competenti dello Stato richiedente notificano per iscritto alle autorità competenti dello Stato richiesto, con un anticipo di almeno settantadue ore, la data del trasferimento, il valico internazionale di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti.

2. Il trasporto può essere effettuato con qualunque mezzo, incluso l'aereo. Il rimpatrio per mezzo di trasporto aereo non è subordinato all'uso di vettori nazionali della Bielorussia o degli Stati membri, ed è possibile sia su voli di linea che su voli charter. Per i rimpatri sotto scorta, le scorte non sono necessariamente costituite da personale autorizzato dello Stato richiedente, purché si tratti di personale autorizzato dalla Bielorussia o da uno Stato membro.

3. Se il trasferimento avviene per mezzo di trasporto aereo, le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto.

Articolo 13

Riammissione indebita

Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato e giustificato, entro un termine di tre mesi dal trasferimento dell'interessato, che non ricorrono le condizioni di cui agli articoli da 3 a 6 del presente accordo.

In questi casi si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura del presente accordo e vengono trasmesse tutte le informazioni disponibili circa l'identità e la cittadinanza effettive dell'interessato.

SEZIONE IV

OPERAZIONI DI TRANSITO

Articolo 14

Principi

1. Gli Stati membri e la Bielorussia cercano di limitare il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio diretto nello Stato di destinazione.

2. La Bielorussia autorizza il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi su istanza di uno Stato membro, e uno Stato membro autorizza il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi su istanza della Bielorussia, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione da parte dello Stato di destinazione.

3. La Bielorussia o uno Stato membro possono opporsi al transito:

se il cittadino di paese terzo o l'apolide corre il rischio reale di essere sottoposto a torture, pene o trattamenti inumani o degradanti o alla pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità o appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito; oppure

se il cittadino di paese terzo o l'apolide deve subire sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito; oppure

per motivi di pubblica sanità, sicurezza interna, ordine pubblico o attinenti ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto.

4. La Bielorussia o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3 che impediscono l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino di paese terzo o l'apolide.

Articolo 15

Procedura di transito

1. La domanda di transito deve essere presentata per iscritto all'autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni:

- a) il tipo di transito (aereo, marittimo o terrestre), altri eventuali Stati di transito e la destinazione finale prevista;
- b) gli estremi dell'interessato (ad esempio nome, cognome, cognome alla nascita, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);
- c) il valico internazionale di frontiera previsto, la data del trasferimento e l'uso eventuale di scorte;
- d) una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3.

Il modulo comune per le domande di transito figura all'allegato 6 del presente accordo.

La domanda di transito può essere trasmessa con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico (ad esempio fax, e-mail, ecc.).

2. Lo Stato richiesto, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della domanda, conferma per iscritto l'ammissione allo Stato richiedente, indicando il valico di frontiera e la data previsti, oppure lo informa che l'ammissione è rifiutata, motivando il rifiuto. In mancanza di risposta entro tre giorni lavorativi, il transito si considera accettato.

La risposta a una domanda di transito e può essere trasmessa con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico (ad esempio fax, e-mail, ecc.).

3. In caso di transito aereo, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

4. Le autorità competenti dello Stato richiesto, previa consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

SEZIONE V

COSTI

Articolo 16

COSTI DI TRASPORTO E DI TRANSITO

Tutti i costi di trasporto afferenti alla riammissione e al transito, ai sensi del presente accordo, fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare dall'interessato o da terzi i costi connessi alla riammissione.

SEZIONE VI

PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

Articolo 17

Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo se necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti della Bielorussia o di uno Stato membro, a seconda dei casi. A disciplinare il trattamento o l'elaborazione dei dati personali in un caso specifico, compreso il trasferimento alle autorità dell'altra parte, è la legislazione nazionale della Bielorussia e, quando il titolare del trattamento è un'autorità competente di uno Stato membro, il regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679). In ogni caso, si applicano i seguenti principi:

- a) i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- b) i dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo, e successivamente trattati, dall'autorità che li comunica e dall'autorità che li riceve, in modo non incompatibile con tali finalità;
- c) i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti e/o per le quali vengono

successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono avere a oggetto esclusivamente:

- gli estremi della persona da trasferire (ad esempio cognome, nome, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti);
 - il passaporto, la carta di identità o la patente di guida (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio);
 - gli scali e gli itinerari;
 - altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo, come una fotografia o le impronte digitali;
 - indicazioni particolari sulla persona da trasferire, compresa l'eventuale pericolosità dell'interessato o le sue condizioni di salute o l'indicazione e i dati relativi alla salute ai fini della prestazione di cure o terapie sanitarie sotto la responsabilità di un professionista vincolato al segreto professionale;
- d) i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;
- e) i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l'identificazione dell'interessato per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati, e non oltre;
- f) i dati personali devono essere trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;
- g) sia l'autorità che comunica i dati che l'autorità che li riceve adottano tutti i provvedimenti opportuni per rettificare, cancellare o congelare i dati personali il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero quando risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Tali provvedimenti comprendono anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati;
- h) su richiesta, l'autorità che riceve i dati personali informa l'autorità che li ha comunicati circa il loro uso e i risultati ottenuti;
- i) i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L'eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell'autorità che li comunica;
- j) l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e la ricezione dei dati.

Articolo 18

Clausola di non incidenza

1. Il presente accordo fa salvi i diritti, gli obblighi e le responsabilità dell'Unione, dei suoi Stati membri e della Bielorussia derivanti dal diritto internazionale, inclusa qualunque convenzione internazionale di cui sono parti, in particolare gli strumenti elencati all'articolo 2, nonché:

- le convenzioni internazionali che determinano lo Stato competente per l'esame delle domande di asilo;
- le convenzioni internazionali sull'extradizione e sul transito;
- le convenzioni e gli accordi internazionali multilaterali relativi alla riammissione dei cittadini stranieri.

2. Nessuna disposizione del presente accordo osta al rimpatrio di una persona ai sensi di altre intese formali o informali.

SEZIONE VII

ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

Articolo 19

Comitato misto per la riammissione

1. Le parti si prestano reciproca assistenza ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione del presente accordo. A tal fine istituiscono un comitato misto per la riammissione (in seguito denominato "comitato") incaricato in particolare di:

- a) controllare l'applicazione del presente accordo;
- b) stabilire le modalità di attuazione necessarie per l'applicazione uniforme del presente accordo;
- c) procedere a scambi periodici di informazioni sui protocolli di attuazione fra singoli Stati membri e la Bielorussia a norma dell'articolo 20;

- d) suggerire modifiche al presente accordo e ai suoi allegati.
2. Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti.
 3. Il comitato è composto da rappresentanti dell'Unione e della Bielorussia.
 4. Il comitato si riunisce ogniqualevolta necessario su richiesta di una delle parti.
 5. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 20

Protocolli di attuazione

1. Fatta salva l'applicabilità diretta del presente accordo, su istanza di uno Stato membro o della Bielorussia, la Bielorussia e lo Stato membro concludono un protocollo di attuazione riguardante, tra l'altro:
 - a) la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;
 - b) le condizioni per i rimpatri sotto scorta, compreso il transito sotto scorta di cittadini di paesi terzi e di apolidi;
 - c) i mezzi e i documenti complementari a quelli di cui agli allegati da 1 a 4 del presente accordo;
 - d) le modalità di riammissione nell'ambito della procedura accelerata;
 - e) la procedura applicabile alle audizioni.
2. I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo previa notifica al comitato per la riammissione di cui all'articolo 19.
3. La Bielorussia accetta di applicare qualsiasi disposizione di un protocollo d'attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con gli altri Stati membri, su istanza di questi ultimi e con riserva dell'applicabilità pratica alla Bielorussia. Gli Stati membri accettano di applicare qualsiasi disposizione di un protocollo d'attuazione concluso da uno di loro anche nelle loro relazioni con la Bielorussia, su richiesta di quest'ultima e con riserva dell'applicabilità pratica ad altri Stati membri.

Articolo 21

Relazione con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

Fermo restando l'articolo 23, paragrafo 3, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale di riammissione delle persone in soggiorno irregolare in vigore tra i singoli Stati membri e la Bielorussia o che potrebbero essere conclusi ai sensi dell'articolo 20, nella misura in cui risultino incompatibili con le disposizioni del presente accordo.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Applicazione territoriale

1. Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al territorio della Bielorussia.
2. Il presente accordo si applica al territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dell'Irlanda solo in forza di una notifica inviata a tal fine dall'Unione alla Bielorussia. Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 23

Entrata in vigore, durata e denuncia

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'ultima parte notifica all'altra parte l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3. Gli obblighi di cui agli articoli 4 e 6 del presente accordo diventano applicabili solo due anni dopo la data di cui al paragrafo 2, tranne nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 3. Durante tale periodo di due anni, detti obblighi saranno tuttavia applicabili agli apolidi e ai cittadini di paesi terzi con cui la Bielorussia ha concluso accordi bilaterali di riammissione.

Durante tale periodo di due anni continuano ad applicarsi le parti pertinenti degli accordi bilaterali di riammissione e degli accordi bilaterali di frontiera in vigore tra gli Stati membri e la Bielorussia.

4. Il presente accordo si applica al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e all'Irlanda il primo giorno del secondo mese successivo alla data di notifica di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

5. Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.

6. Ciascuna parte può, dandone notifica ufficiale all'altra parte e previa consultazione del comitato di cui all'articolo 19, temporaneamente sospendere, completamente o in parte, l'attuazione del presente accordo. La sospensione entra in vigore il secondo giorno successivo alla notifica.

7. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte. Il presente accordo cessa di essere in vigore sei mesi dopo la data della notifica.

Articolo 24

Allegati

Gli allegati da 1 a 7 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a [...] il [...], in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e bielorussa, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per l'Unione europea

(...)

Per la Repubblica di Bielorussia

(...)

ALLEGATO 1

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI LA CUI PRESENTAZIONE È CONSIDERATA PROVA DI CITTADINANZA

(ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, E ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1)

- Passaporti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio e sostitutivi, compresi quelli dei minori);
- lasciapassare rilasciato dallo Stato richiesto;
- carte d'identità di qualsiasi tipo (comprese le carte temporanee e provvisorie);
- foglio matricolare e carta d'identità militare;
- libretto di navigazione e patente di battelliere;
- certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali da cui risulti chiaramente la cittadinanza;
- conferma dell'identità risultante da ricerche effettuate nel sistema d'informazione visti (Regolamento (CE) n. 767/2008);
- se lo Stato membro non si avvale del sistema d'informazione visti, accertamento dell'identità tramite i registri delle domande di visto dello Stato membro interessato.

ALLEGATO 2

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI LA CUI PRESENTAZIONE È CONSIDERATA PROVA *PRIMA FACIE* DI CITTADINANZA

(ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1 E ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2)

- Fotocopia di uno dei documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo;
- patente di guida o relativa fotocopia;
- certificato di nascita o relativa fotocopia;
- tessera di servizio aziendale o relativa fotocopia;
- dichiarazioni di testimoni;
- dichiarazioni rese dall'interessato e lingua da questi parlata, anche in base ai risultati di un test ufficiale;
- qualsiasi altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell'interessato;
- impronte digitali.

ALLEGATO 3

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI CONSIDERATI PROVA DELLE CONDIZIONI PER LA RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI E DI APOLIDI

(ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1 E ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1)

- Visto e/o permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato richiesto;
- timbri di ingresso/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell'interessato o altre prove dell'ingresso o dell'uscita (ad esempio fotografiche, elettroniche o biometriche);
- dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell'autorità di frontiera e da altri testimoni che possano attestare l'attraversamento della frontiera da parte dell'interessato;
- dichiarazioni ufficiali rilasciate dall'interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi.

ALLEGATO 4

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI CONSIDERATI PROVA *PRIMA FACIE* DELLE CONDIZIONI PER LA RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI E DI APOLIDI

(ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1 E ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2)

- Documenti, certificati e ricevute di qualsiasi tipo (ad esempio ricevute d'albergo, biglietti d'appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti per il noleggio di auto, ricevute di carte di credito, ecc.) da cui risulti chiaramente che l'interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto;
- biglietti nominativi e/o elenco dei passeggeri di viaggi aerei, ferroviari, marittimi o con pullman attestanti la presenza e l'itinerario dell'interessato nel territorio dello Stato richiesto;
- informazioni da cui risulti che l'interessato si è servito di un accompagnatore o di un'agenzia di viaggi;
- descrizione del luogo e delle circostanze in cui l'interessato è stato intercettato una volta entrato nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti dello Stato medesimo;
- informazioni sull'identità e/o sul soggiorno dell'interessato, fornite da un'organizzazione internazionale (ad esempio, UNHCR);
- informazioni rese/confermate da familiari, compagni di viaggio, ecc.;
- dichiarazioni dell'interessato;
- impronte digitali.

7. Stato civile: coniugato/a celibe/nubile divorziato/a vedovo/a
Per le persone coniugate: nome del coniuge:

.....
Nome ed età dei figli (se del caso):
.....
.....

8. Ultimo indirizzo nello Stato richiesto:
.....

B. DATI PERSONALI DEL CONIUGE (SE DEL CASO)

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):
.....
2. Cognome alla nascita:
.....
3. Data e luogo di nascita:
4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):
.....
5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):
.....
6. Cittadinanza e lingua:
.....

C. DATI PERSONALI DEI FIGLI (SE DEL CASO)

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):
.....
2. Data e luogo di nascita:
3. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):
.....
4. Cittadinanza e lingua:
.....

D. INDICAZIONI PARTICOLARI SULLA PERSONA DA TRASFERIRE

1. Condizioni di salute
(ad esempio eventuale riferimento a cure mediche speciali; nome latino di eventuali malattie contagiose):
.....
2. Indicare se si tratta di una persona particolarmente pericolosa
(ad esempio persona sospettata di un reato grave, di comportamento aggressivo):
.....

E. ELEMENTI DI PROVA ALLEGATI

1.
(Passaporto n.) (Data e luogo di rilascio)
.....
(Autorità di rilascio) (Data di scadenza)

- | | | |
|----|--|--|
| 2. |
(Carta d'identità n.)
.....
(Autorità di rilascio) |
(Data e luogo di rilascio)
.....
(Data di scadenza) |
| 3. |
(Patente di guida n.)
.....
(Autorità di rilascio) |
(Data e luogo di rilascio)
.....
(Data di scadenza) |
| 4. |
(Altro documento ufficiale n.)
.....
(Autorità di rilascio) |
(Data e luogo di rilascio)
.....
(Data di scadenza) |

F. IMPRONTE DIGITALI (SE NECESSARIO)

G. OSSERVAZIONI

.....

.....
 (Firma) (Timbro)

ALLEGATO 6



[Emblema della Repubblica di Bielorussia]

.....
.....
.....
(Indicazione dell'autorità richiedente)

.....
(Luogo e data)

Riferimento

.....

Destinatario

.....

.....

.....
(Indicazione dell'autorità richiesta)

DOMANDA DI TRANSITO

sensi dell'articolo 15 dell'accordo del [...] tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

B. DATI PERSONALI

2. Cognome e nome (sottolineare il cognome):

.....

2. Cognome alla nascita:

.....

3. Data e luogo di nascita:

.....

4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):

.....

6. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):


.....

7. Cittadinanza e lingua:

.....

8. Tipo di documento di viaggio e numero:

.....



B. OPERAZIONE DI TRANSITO

1. Tipo di transito

- aereo terrestre marittimo

2. Stato di destinazione finale

.....

3. Altri eventuali Stati di transito

.....

4. Valico di frontiera proposto, data e orario del trasferimento, eventuali scorte

.....

.....

.....

5. Ammissione garantita in altro Stato di transito e nello Stato di destinazione finale
(articolo 13, paragrafo 2)

- Sì No

6. Eventuali motivi di rifiuto del transito
(articolo 13, paragrafo 3)

- Sì No

C. OSSERVAZIONI

.....
.....
.....
.....

.....
(Firma) (Timbro)

ALLEGATO 7

DOCUMENTO DI VIAGGIO STANDARD DELLA BIELORUSSIA PER L'ALLONTANAMENTO

**DOCUMENTO DI VIAGGIO STANDARD UTILIZZATO PER
L'ALLONTANAMENTO DA PARTE DELLA REPUBBLICA DI BIELORUSSIA**

Emblema dello
Stato richiedente

**DOCUMENTO DI VIAGGIO
ai fini della riammissione**

Valido per una sola uscita/un solo ingresso
(cancellare la dicitura inutile)

Mittente _____

(nome dello Stato)

Destinatario _____

(nome dello Stato)

Cognome _____

Nome _____

Data di nascita _____ Sesso _____

Altezza _____

Cittadinanza _____

Segni particolari _____

Questo documento di viaggio è valido

dal _____, 20__

(mese)

al _____, 20__

(mese)

Autorità di rilascio _____

Motivo del rilascio _____

Data di rilascio _____, 20__

(mese)

Firma del pubblico ufficiale _____

Locus sigilli

N. _____

(numero progressivo del modulo)

Fotografia

Dichiarazione comune sul sostegno tecnico e finanziario

Le parti convengono di attuare il presente accordo in base ai principi di responsabilità condivisa, solidarietà e partenariato equo per gestire i flussi migratori tra la Bielorussia e l'Unione europea.

In questo contesto l'Unione europea si impegna a mettere a disposizione risorse finanziarie per sostenere la Bielorussia nell'attuazione del presente accordo. A tal fine, sarà prestata particolare attenzione al potenziamento delle capacità. Tale sostegno è fornito a fronte delle priorità globali di intervento a favore della Bielorussia nell'ambito del finanziamento globale disponibile per la Bielorussia e nel pieno rispetto delle pertinenti norme e procedure di attuazione dell'aiuto esterno dell'Unione europea.

Dichiarazione comune relativa al Regno di Danimarca

Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica né al territorio né ai cittadini del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che la Bielorussia e il Regno di Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia

Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, segnatamente in virtù dell'accordo del 18 maggio 1999 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. È pertanto opportuno che la Bielorussia concluda con l'Islanda e la Norvegia un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.

Dichiarazione comune relativa alla Confederazione svizzera

Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea e la Confederazione svizzera, segnatamente in virtù dell'accordo sull'associazione di questo paese all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, entrato in vigore il 1° marzo 2008. È pertanto opportuno che la Bielorussia concluda con la Confederazione svizzera un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.

Dichiarazione comune relativa al Principato del Liechtenstein

Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein, segnatamente in virtù dell'accordo sull'associazione di questo paese all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, entrato in vigore il 19 dicembre 2011. È pertanto opportuno che la Bielorussia concluda con il Principato del Liechtenstein un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.